



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2020, proposto da Italiana Televisioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci 14;

***contro***

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Televomero S.r.l., Rete Oro S.r.l., Videomedia S.p.A., Radio Gubbio S.p.A., Teleradio Regione S.r.l., Multimedia San Paolo S.r.l., Noi Tv S.r.l., Telelibertà S.p.A., Teletutto Bresciasette S.r.l., Sestarete & Rete 8 S.r.l., Telepadova S.p.A., Canale 9 S.r.l., Pubblisole S.p.A., Napoli Canale 21 S.r.l., Telearena S.p.A., Telemantova S.p.A., Teletruria 2000 S.r.l., Videonola S.r.l. non costituiti in

giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 08392/2019, resa tra le parti, concernente Revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8392/2019, pronunciata il 9 dicembre 2019 nei giudizi riuniti nn. R.G. 2834/2019, 2930/2019 e 3025/2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista la domanda di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, presentata dalla parte ricorrente per revocazione, domandando che la notifica sia effettuata con le medesime modalità già determinate nei precedenti gradi, vale a dire rivolta “nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre” ed effettuata “mediante pubblicazione di una sintesi del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso, sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché in Gazzetta Ufficiale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza”, con termine di ulteriori 30 giorni per il deposito delle prove delle eseguite notificazioni (Cons. Stato decr. 360/2019);

ritenuto che sia possibile provvedere nel senso del precedente specifico della Sezione invocato dall’istante;

P.Q.M.

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che avevano conseguito una posizione qualificata alla conservazione degli effetti derivanti dalla assegnazione delle rispettive posizioni nella numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre e in tal

senso autorizza la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di una sintesi del petitum giudiziale e delle censure contenute nel ricorso, sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché in Gazzetta Ufficiale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

dispone che le prove delle eseguite notificazioni vengano depositate nella segreteria della Sezione nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 febbraio 2020.

**Il Presidente**  
**Giancarlo Montedoro**

IL SEGRETARIO